



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 109/16**

Lussemburgo, 11 ottobre 2016

Sentenza nella causa C-601/14  
Commissione europea / Repubblica italiana

**L'Italia, non avendo garantito un indennizzo equo e adeguato alle vittime di tutti i reati dolosi violenti commessi in situazioni transfrontaliere, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione**

*Gli Stati membri devono garantire alle vittime non soltanto l'accesso a un indennizzo secondo il principio di non discriminazione, ma soprattutto un livello minimo di indennizzo per qualsiasi tipologia di reato violento*

Secondo una direttiva dell'Unione<sup>1</sup>, le vittime di reati dolosi violenti dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo dell'Unione europea in cui il reato è stato commesso. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva.

In Italia, diverse «leggi speciali» prevedono, a determinate condizioni, la concessione di un indennizzo a carico dello Stato italiano a favore delle vittime di talune forme di reati dolosi violenti (in particolare, i reati legati al terrorismo e alla criminalità organizzata). In seguito alla trasposizione della direttiva in Italia<sup>2</sup>, tali leggi sono destinate ad applicarsi anche alle situazioni transfrontaliere (in linea generale, quando la vittima di un reato commesso nel territorio italiano è cittadina di altro Stato membro).

La Commissione ha promosso un ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia. Essa sostiene che l'Italia, non avendo creato un sistema generale d'indennizzo in grado di coprire tutte le tipologie di reati dolosi violenti nelle situazioni transfrontaliere (quali lo stupro, le gravi aggressioni di natura sessuale, gli omicidi, le lesioni personali gravi e, in linea generale, qualsiasi reato che non rientri nell'ambito di applicazione delle «leggi speciali»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione.

L'Italia afferma, invece, di essersi conformata agli obblighi derivanti dalla direttiva. A suo parere, dalla direttiva emerge che gli Stati membri devono unicamente consentire ai cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro di avere accesso ai sistemi di indennizzo già previsti dalle norme nazionali adottate in favore dei loro cittadini.

Con la sua sentenza odierna, la Corte sottolinea che il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva richiede il rispetto del principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza per quanto riguarda l'accesso all'indennizzo delle vittime di reati nelle situazioni transfrontaliere. Essa aggiunge che, in tali situazioni, la direttiva impone altresì ad ogni Stato membro di adottare, al fine di tutelare la libera circolazione delle persone nell'Unione, un sistema nazionale che garantisca un livello minimo di indennizzo equo ed adeguato per le vittime di qualsiasi reato doloso violento commesso nel suo territorio.

<sup>1</sup> Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU 2004, L 261, pag. 15).

<sup>2</sup> La direttiva 2004/80 è stata recepita in Italia dal decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (supplemento ordinario alla GURI n. 261, del 9 novembre 2007) e dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2008, n. 222, recante regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204/2007 (GURI n. 108, del 12 maggio 2009). Il decreto legislativo n. 204/2007 rinvia, quanto ai presupposti materiali per la concessione degli indennizzi a carico dello Stato italiano, alle leggi speciali che prevedono le forme di indennizzo per le vittime di reati commessi sul territorio nazionale.

Gli Stati membri dispongono, in linea di principio, della competenza a precisare la portata della nozione di «reato doloso violento» nel loro diritto interno. Tuttavia, essi non possono limitare il campo di applicazione del sistema di indennizzo delle vittime soltanto ad alcuni dei reati dolosi violenti.

La Corte conclude dichiarando che l'Italia, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di qualsiasi reato doloso violento commesso sul proprio territorio, non ha correttamente trasposto la direttiva.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*